Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA**

ROMA - Mercoledì, 10 marzo 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 4.
Statuto speciale per la Valle d'Aosta . . . Pag. 822

DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 1948, n. 108.
Concessione di un pacco viveri ai pensionati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati . . . . Pag. 827

1947

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1947, n. 1748.
Proroga del termine per l'estinzione delle infrazioni di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero . . Pag. 827

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 maggio 1947.
Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato del rimorchiatore «R.L. 2» . . Pag. 828

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Argenta, Bondeno, Formignana e Vigarano . Pag. 828

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva della provincia di Pescara . . . . Pag. 829

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.
Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Pieve Fosciana. Pag. 829

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dell'abbigliamento di Montevarchi, S. Giovanni Valdarno e Cavriglia (Arezzo). Pag. 830

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Viale Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 831

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 831

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . . Pag. 831
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . . . Pag. 831
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 831
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fiumefreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . . Pag. 831
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sondrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 831
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 831
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . . . Pag. 832
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . . . Pag. 832
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 832
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 832
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . . . Pag. 832
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di S. Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 832

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . Pag. 832
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 832
Diffida per smarrimento di quietanza . . Pag. 833
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli . Pag. 833
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 834

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C grado 13°) nel Consiglio di Stato. Pag. 834
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia . . . . Pag. 836

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 59 del 10 marzo 1948:

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per titoli a 650 posti, ridotti a 325, di volontario doganale nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane) indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1940.

(636)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 59 del 10 marzo 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % di scadenza 1° aprile 1950 delle centosei serie (dalla C-1 alla C-106) emesse in base ai decreti legislativi luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70 e 28 giugno 1945, n. 363, ai quali sono stati assegnati premi nella terza estrazione eseguita il 1° marzo 1948.

(1155)

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 4.
Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione;

PROMULGA

la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

TITOLO I
Costituzione della Regione

Art. 1.

La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principî della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

TITOLO II
Funzioni della Regione

Art. 2.

In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) circoscrizioni comunali;

c) polizia locale urbana e rurale;

d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;

e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;

f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;

g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;

h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;

i) acque minerali e termali;

l) caccia e pesca;

m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

n) incremento dei prodotti tipici della Valle;

o) usi civici, consorterie, promiscuità per condominî agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;

p) artigianato;

q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;

r) istruzione tecnico-professionale;

s) biblioteche e musei di enti locali;

t) fiere e mercati;

u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;

v) toponomastica;

z) servizi antincendi.

Art. 3.

La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

a) industria e commercio;

b) istituzione di enti di credito di carattere locale;

c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;

d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;

e) disciplina della utilizzazione delle miniere;

f) finanze regionali e comunali;

g) istruzione materna, elementare e media;

h) previdenza e assicurazioni sociali;

i) assistenza e beneficenza pubblica;

l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;

m) antichità e belle arti;

n) annona;

o) assunzione di pubblici servizi.

Art. 4.

La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.

La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.

TITOLO III

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 5.

I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.

Sono altresì trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.

Art. 6.

I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato,

le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;

gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 7.

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potrà essere rinnovata.

Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.

Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.

La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

Art. 8.

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purchè la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Art. 9.

Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.

Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.

Art. 10.

I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.

Art. 11.

Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Non è ammessa la cessione della concessione predetta.

Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Art. 12.

Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principî dell'ordinamento tributario vigente.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.

Art. 13.

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

TITOLO IV

ZONA FRANCA

Art. 14.

Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.

TITOLO V

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 15.

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

Art. 16.

Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 17.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale.

I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

Art. 18.

Il Consiglio della Valle è eletto per quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.

Art. 19.

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20.

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 21.

Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22.

Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche.

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23.

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 24.

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25.

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione.

Art. 26.

Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 27.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio della Valle ed al popolo valdostano.

Art. 28.

L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori.

Art. 29.

Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

Art. 30.

Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a « referendum » popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori.

Non è ammesso il « referendum » per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.

Le modalità di attuazione del « referendum » sono stabilite con legge regionale.

Art. 31.

Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Art. 32.

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.

Art. 33.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta.

Art. 34.

Il Presidente della Giunta è il capo dell'amministrazione regionale e rappresenta la Regione.

Promulga le leggi ed i regolamenti ragionali.

Art. 35.

L'ufficio di Presidente della Giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 36.

La Giunta regionale, in caso di necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.

I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.

Art. 37.

Il Consiglio della Valle ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

TITOLO VI

LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO

Art. 38.

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 39.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

Art. 40.

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonchè le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rapprentanti degli insegnanti.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE

Art. 41.

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione di questa.

Il Presidente della Giunta, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.

TITOLO VIII

ENTI LOCALI

Art. 42.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 43.

Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principî delle leggi dello Stato.

La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

TITOLO IX

RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

Art. 44.

Il Presidente della Giunta regionale per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del

Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.

Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45.

Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

Art. 46.

La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.

Art. 47.

Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.

Art. 48.

Il Consiglio della Valle può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità all'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle.

Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.

Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.

Art. 51.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 52.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 1948, n. 108.

Concessione di un pacco viveri ai pensionati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3 comma *primo*, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate fino al 31 dicembre 1947 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è concesso gratuitamente il terzo pacco viveri (A.V.I.S.S.) in distribuzione agli aventi diritto della popolazione civile.

Art. 2.

Il pacco di cui al precedente articolo sarà ritirato presso gli organi di distribuzione non oltre il 15 gennaio 1948, con le modalità che saranno stabilite d'intesa fra l'Alto Commissariato per l'alimentazione e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3.

Il pagamento dell'assegno straordinario di L. 900 di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1947 n. 1405, sarà effettuato, anzichè in tre rate in un'unica soluzione unitamente alla rata di pensione relativa al mese di gennaio 1948.

Art. 4.

Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria che usufruiscano della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre 1947 è corrisposta, oltre all'indennità relativa al periodo predetto uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennità e dell'assegno integrativo di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa la indennità di caropane.

Art. 5.

Ai disoccupati che nel periodo tra il 18 e il 24 dicembre 1947 si trovano in godimento del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373, anche per un solo giorno, è corrisposto unitamente al sussidio uno speciale assegno, pari a sei giorni del sussidio medesimo nella misura prevista dal decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa l'indennità di caropane.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dalle concessioni di cui ai precedenti articoli sono a carico:

a) del fondo di solidarietà sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, per quanto riguarda la spesa relativa al pacco viveri ai pensionati per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e di quella degli assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, per quanto riguarda l'assegno speciale ai lavoratori disoccupati di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Art. 7.

E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei fondi necessari alla copertura degli oneri che, per effetto del presente decreto, deriveranno alle gestioni affidate all'Istituto predetto fino all'importo di due miliardi di lire.

Al recupero da parte dello Stato delle somme anticipate ai sensi dell'autorizzazione contenuta nel comma precedente, sarà provveduto in un'unica soluzione in sede di pagamento della prima rata del contributo statale dovuto per l'esercizio 1948-49 al fondo di solidarietà sociale a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 174. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1947, n. 1748.

Proroga del termine per l'estinzione delle infrazioni di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, concernente la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288, relativo all'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni ed alle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1943, n. 168, relativo alla cessione obbligatoria della valuta estera;

Visto il decerto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, concernente nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1946, n. 196, relativo alle agevolazioni valutarie ad armatori e noleggiatori italiani di navi mercantili circa la cessione della valuta proveniente dai noli ricavati dall'esercizio della navigazione;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1947, n. 20, relativo alla cessione di valuta di natura finanziaria;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 28 novembre 1947, n. 1347, concernente norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1947, stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, per l'estinzione dell'infrazione di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero prevista dalle norme di legge vigenti in materia nel caso di cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere di cui al primo comma dell'art. 3 del detto decreto, è prorogato al 30 aprile 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERZAGORA — DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 maggio 1947.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato del rimorchiatore « R.L. 2 ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « R.L. 2 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Registro Marina militare n. 4, foglio n. 350.

(1087)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Argenta, Bondeno, Formignana e Vigarano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 23 gennaio 1947 relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Ferrara;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Argenta, Bondeno, Formignana, Vigarano sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 23 gennaio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Argenta, Bondeno, Formignana e Vigarano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 310

(968)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 5 ottobre 1947 relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Pescara;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria estrattiva della provincia di Pescara sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 5 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva della provincia di Pescara, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 314

(967)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Pieve Fosciana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947, 8 luglio 1946, 5 ottobre 1947, relativi alla concessione e alla proroga del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria in genere del comune di Pieve Fosciana permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Pieve Fosciana, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 8 marzo 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 305

(977)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dell'abbigliamento di Montevarchi, S. Giovanni Valdarno e Cavriglia (Arezzo).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947 relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinate categorie e località della provincia di Arezzo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria dell'abbigliamento di Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Cavriglia, sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 8 luglio 1947 e 5 ottobre 1947 ai lavoratori dell'industria dell'abbigliamento di Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Cavriglia (Arezzo), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale,

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 318

(969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Viale Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 252 decisioni — N. 146 Registro di ricorsi

L'anno 1948, il giorno 3 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Viale Mario fu Emanuele, nato a Genova il 25 maggio 1891, abitante in Carpenedolo (Brescia), via Valverde 7, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . egli deve essere cancellato dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. per non aver mai svolto un'efficiente attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Viale Mario e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 3 febbraio 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(749)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 2 marzo 1948:

Azzolina Francesco, notaio residente nel comune di Vobarno, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Gavardo, stesso distretto;

Tonini Alfredo, notaio residente nel comune di Vicchio, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Montespertoli, stesso distretto;

Bagella Arcadio, notaio residente nel comune di Thiesi, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Dolceacqua, distretto notarile di Imperia;

Faggioni Emilio, notaio residente nel comune di Massa, è traslocato nel comune di Carrara, distretto notarile di Massa;

Sartori Lucio, notaio residente nel comune di Castiglion Fiorentino, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Pontremoli, distretto notarile di Massa;

Borellini Francesco, notaio residente nel comune di Concordia sulla Secchia, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Mirandola, stesso distretto;

Notaro Ugo, notaio residente nel comune di Sambiase, distretto notarile di Nicastro, è traslocato nel comune di Nicastro.

(1096)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo (Trapani), di un mutuo di L. 4.560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(910)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 272, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano (Trapani), di un mutuo di L. 607.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(911)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 3 Interno, foglio n. 34, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corato (Bari), di un mutuo di L. 4.155.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(912)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fiumefreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 297, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fiumefreddo (Catania), di un mutuo di L. 595.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(913)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sondrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale del 20 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1948, registro n. 2, foglio n. 50, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Sondrio, di un mutuo di L. 1.948.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(914)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 268, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barletta (Bari), di un mutuo di L. 5.074.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, *registro* n. 2 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (Firenze), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(916)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze), di un mutuo di L. 4.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(917)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 266, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Apricena (Foggia), di un mutuo di L. 1.536.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(918)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Deliceto (Foggia), di un mutuo di L. 624.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(919)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 388, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Manfredonia (Foggia), di un mutuo di L. 846.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(920)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di S. Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948, registro n. 2 Interno, foglio n. 387, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di S. Giovanni Rotondo (Foggia), di un mutuo di L. 1.535.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(921)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 75090, di annue L. 38,50, intestato a Balduzzi Paolo fu Giovanni Antonio, notaio domiciliato in Godiasco, ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale segretario di mandamento a mente del regio editto 23 luglio 1822.

Poichè il detto certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 ottobre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4653)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

E' stato chiesto la rinnovazione del certificato Cons. 3,50 % (1906), n. 216879, di annue L. 10,50, intestato a Pelozzi Antonio fu Francesco, dom. a Torino, con vincolo cauzionale.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(51)

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 %-1951, serie 48ª, n. 685, del capitale nominale di L. 45.000, intestato a Momilesi Caminati o Camminati Franco, minore sotto la tutela di Marianecci Virginia fu Cristofaro in Francois, dom. a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(52)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 %-1950, serie I, n. 3603, di L. 2000 capitale nominale, intestato alla Fondazione del capitano di artiglieria « Furio Franco », con sede in Bergamo, col pagamento degli interessi in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(54)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 %-1943, serie E, n. 356, di L. 5000 capitale nominale e serie F, n. 301, di L. 20.000 capitale nominale, intestati a Ruggieri Mazzaglia Anna di Martino moglie di Magri Antonino di Francesco, dom. a Catania, vincolati col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(53)

Diffida per smarrimento di quietanza

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 687989, serie IX, dell'importo di L. 1500, rilasciata il 10 marzo 1947 dall'Esattoria comunale di Capriati al Volturno, per il versamento della intera quota di sottoscrizione al P.R 5 % (di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta Andreucci Francesco fu Michele, secondo l'art. 5 del ruolo terreni del detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a favore di D'Orsi Ercole fu Carlo.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(55)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 57.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85-94 — Data: 3 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Banca Credito Varesino Varese — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 298 — Data: 8 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Passaro Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data: 22 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Cassa di Risparmio di Cesena — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 22 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Cassa di Risparmio di Cesena — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 9700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 26 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Romana Pietro fu Giovanni Maria — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 6 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6374 — Data: 25 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bertolini Teresa o Maria Teresa fu Gaetano, vedova Tenti — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 8200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 258 — Data: 2 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Maio Carmelo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 2 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 450 — Data: 6 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Siciliano Giuseppe di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 301.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 611 — Data: 24 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Papale Simmaco di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 221 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Carrano Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 136,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 12 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Nocilla Angelo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Valerio Anna Rita fu Vittorio Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1076 — Data: 19 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Roghi Fausta fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 3 — Capitale: L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 221 — Data: 5 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Anastasi Antonino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 10 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1007 — Data: 20 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Agricola Mantovana — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale: L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Giardini Dino fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 210 — Data: 30 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Palladino Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale: L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 1º marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Agosto Michele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Sticchi Saverio fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 66,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1117)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 marzo 1948 - N. 42

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,575
Id. 3,50 % 1902	69,50
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	87,675
Redimibile 3,50 % 1934	68,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,425
Id. 5 % 1936	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,05
Id. 5 % convertiti 1951	98,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 3 marzo 1948 - N. 43

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,45
Id. 3,50 % 1902	69,80
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	87,575
Redimibile 3,50 % 1934	68,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,20
Id. 5 % 1936	87,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,125
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,90
Id. 5 % convertiti 1951	98,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C - grado 13°) nel Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 291, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 207, contenente norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine in prova gruppo *C*, grado 13°) presso il Consiglio di Stato.

Al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del concorso al quale partecipa e che riporti l'idoneità è riservata l'aliquota di posti di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Per gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 44.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui ai commi precedenti si cumulano fra di loro, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente

dalle Amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435) e coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi e nel termine indicati nell'articolo seguente, debbono indicare il nome, il cognome, la paternità, la data, il luogo di nascita e l'indirizzo del concorrente. A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato-civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune, ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto. Quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa, rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 13 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale loro qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica della licenza di scuola media o del diploma di ammissione a scuola media di secondo grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi a norma dei cessati ordinamenti scolastici o diploma di licenza da scuola secondaria di avviamento professionale o da scuola professionale femminile o da scuola tecnica commerciale, industriale o agraria;

l) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente art. 2 dovranno comprovare tali loro condizioni con certificato rilasciato dall'Amministrazione competente.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Le legalizzazioni delle firme dei certificati non sono necessari se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative, residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *g*) e *h*), un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti debbono pervenire alla segreteria generale del Consiglio di Stato entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente articolo potrà essere prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, verrà assegnato al candidato un termine, non superiore ai quindici giorni, per la regolarizzazione.

Le domande di ammissione al concorso che perverranno alla segreteria del Consiglio di Stato dopo il termine, non saranno accettate, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi, per due volte, abbia sostenuto con esito negativo esami di concorso per lo stesso impiego.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle condizioni anzidette.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815. Nozioni di storia della letteratura italiana. Nozioni di geografia politica e fisica dell'Italia;

3) prova pratica di dattilografia, consistente nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo, sotto dettatura.

La prova orale verte sulla materia di cui ai numeri 1) e 2), sulla aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

Il candidato ammesso al concorso, che non si presenti o che manchi ad una delle prove è considerato rinunciatario.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è convocata dal presidente del Consiglio di Stato e si compone:

a) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente;

b) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, membro;

c) di un insegnante di istituti o scuole di istruzione media, membro.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per la prova pratica di dattilografia il giudizio è dato dalla Commissione con il concorso, ove occorra, di un impiegato di gruppo *C*, di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali e nei giorni che saranno indicati con successivi avvisi.

I candidati dovranno dimostrare la propria identità personale, presentando, prima di ciascuna prova, alla Commissione un documento di riconoscimento.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto saranno osservate le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 11.

La restituzione dei documenti è fatta d'ufficio dopo 180 giorni dalla data della pubblicazione dell'esito del concorso.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino di non avvalersi della facoltà di ricorrere contro l'esito del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 22. — MASSIMO

(1122)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 20 giugno 1947, n. 7479, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Guido De Francisci, vice prefetto;

Componenti:
dott. Costantino Pasero, medico provinciale;
prof. dott. Collatino Cantieri, docente di patologia e clinica medica e primario medico dell'ospedale di Pistoia;
prof. dott. Euclide Forlini, docente di clinica ostetrica ginecologica;
dott. Aldo Benelli, medico condotto;

Segretario:
dott. Vincenzo Mannino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1043)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.